

Brescia, 02.05.2018
Prot. 84217/18

Oggetto: Ordinanza di disciplina della circolazione e della sosta in Contrada del Cavalletto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta del Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico, intesa ad ottenere i necessari provvedimenti viabilistici per la riduzione di orario della Zona a Traffico Limitato dalle ore 08.00 alle ore 16.00 a titolo sperimentale in Contrada del Cavalletto

- Vista le Delibere di Giunta n. 253.del 17.04.2018,;
- Sentito il parere favorevole degli uffici comunali competenti;
- Visti gli articoli 3,5, 6 e 7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “ Codice della Strada”;
- Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- Visti lo Statuto del Comune e, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Tenuto conto del provvedimento del Sindaco del 26.6.2013 prot. N. 69012;

ORDINA

In riforma di ogni precedente e/o contraria disposizione, e successivamente all’installazione della segnaletica stradale

1. Nelle vie e nelle piazze sotto indicate, definite **“Zona a Traffico Limitato 8-16” (ZTL 8.00-16.00)**:

Vie, Piazze ecc			Tratti interessati
Vicolo	delle	Botti	
Vicolo	del	Carro	
C. da	del	Cavalletto	
Vicolo	delle	Lucertole	con accesso consentito al parcheggio interrato con ingresso da via Vittorio Emanuele II
Via		Moretto	tra Via Gramsci e C. da S. Croce
Vicolo	dell’	Ombra	
corso		Palestro	da c.so Martiri Libertà a c.da S. Croce
Tresanda	del	Sale	
C. da		S.Croce	tra via Moretto e corso Palestro
Vicolo		Solitario	
C. da		Soncin Rotto	
Vicolo	della	Speranza	
Tresanda	del	Territorio	

la circolazione e la sosta sono vietate, con rimozione forzata, dalle ore 08.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni, festivi compresi.

Sono esclusi dal divieto di circolazione e sosta i veicoli in uso a:

- a. Forze di Polizia (compreso le Polizie Locali)
- b. Forze Armate
- c. Vigili del Fuoco
- d. Velocipedi (biciclette e veicoli simili, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, anche a pedalata assistita);
- e. motocicli e ciclomotori a due ruote, con possibilità di sosta negli appositi spazi riservati
- f. gli autobus di trasporto pubblico;
- g. veicolo turistico "trenino";
- h. Veicoli indicati nell'art. 47/2° comma lettera c) del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 di categoria "N" utilizzati per operazioni di carico/scarico merci, ai quali è consentita la circolazione con possibilità di sosta per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico dalle ore 6.30 alle ore 10.30 e dalle 14.00 alle 15.30, dal lunedì al sabato, con obbligo di uscita, rispettivamente entro le 10.45 e le 15.45;
- i. Automezzi del servizio di city-logistics, con possibilità di sosta per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico;
- j. Taxi, con possibilità di sosta per pause d'attesa, fuori dagli spazi appositamente riservati, con la presenza del conducente a bordo del veicolo;

Sono esclusi dal divieto di circolazione e sosta le seguenti categorie di veicoli muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, con obbligo di sosta negli spazi contrassegnati dalla segnaletica verticale indicante: "riservati ai residenti e autorizzati:

- k. veicoli dei residenti
- l. i veicoli di coloro i quali gestiscono esercizi commerciali nelle zone di cui sopra
- m. i veicoli di rappresentanti di commercio
- n. i veicoli degli operatori artigianali
- o. i veicoli dei medici in visita domiciliare urgente, che possono sostare, per un tempo massimo di 45 minuti, previa esposizione del contrassegno rilasciato dal comune o dall'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Brescia e vidimato dal settore mobilità e traffico del comune, nonché dell'orario di arrivo. i permessi hanno validità dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dei giorni feriali;
- p. i veicoli intestati a ditte di onoranze funebri iscritte alla camera di commercio debitamente selezionate
- q. veicoli elettrici

Sono esclusi dal divieto di circolazione, ma non dal divieto di sosta, le seguenti categorie di veicoli muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune :

- r. i veicoli i cui possessori dispongono di un posto auto su luogo privato
- s. i veicoli che espongono il contrassegno rilasciato dal parcheggio di piazza Mercato in luogo di quello rilasciato dal Comune, con accesso da c.da del Cavalletto e uscita da via f.lli Porcellaga;

Sono altresì esclusi dal divieto di circolazione ma con l'obbligo di registrazione del numero di targa, secondo le modalità stabilite, senza il rilascio di apposito contrassegno:

- t. Veicoli adibiti al trasporto persone disabili, muniti di apposito "contrassegno invalidi," previsto dal D.P.R. n. 495/92 con possibilità di sosta al di fuori degli spazi riservati.
- u. Veicoli utilizzati per il trasporto degli alunni degli istituti scolastici di seguito elencati, ai quali è consentita la circolazione con possibilità di sosta per un massimo di 15 minuti (con indicazione dell'orario di arrivo ed esposizione dell'autorizzazione rilasciata dalla scuola valida per l'anno scolastico in corso) dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 16:00, durante il periodo scolastico, di cui ai seguenti plessi :
 - Scuola dell'infanzia Suore Ancelle della Carità', limitatamente al transito in C. da del Cavalletto e via Moretto;

La comunicazione dei numeri di targa dei suddetti veicoli selezionati, per l'inserimento nel sistema di controllo, deve essere effettuato dagli interessati con le modalità indicate nell'allegato 1.

Sono altresì esclusi dal divieto di circolazione ma con l'obbligo di registrazione del numero di targa, secondo le modalità stabilite, senza il rilascio di apposito contrassegno con obbligo di sosta negli spazi contrassegnati dalla segnaletica verticale indicante: "riservati ai residenti e autorizzati e in alcuni casi negli appositi spazi appositamente predisposti:

- w. VEICOLI ADIBITI AD AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE;
- x. VEICOLI DEI CLIENTI CHE SI RECANO NEGLI ALBERGHI UBICATI IN ZTL, CON POSSIBILITÀ DI SOSTA PER 15 MINUTI DAVANTI, O IN PROSSIMITÀ DEGLI ALBERGHI, PER IL CARICO E SCARICO DEI BAGAGLI, CON OBBLIGO D'INDICAZIONE DELL'ORARIO D'ARRIVO;
- y. Istituti di Vigilanza;
- z. Enti e associazioni che effettuano soccorso o pubblica assistenza;
- aa. Enti pubblici;
- bb. ASL, ALER, Poste Italiane Spa, Telecom Italia Spa, Enel Spa, Società del gruppo A2A Spa,
- cc. Enti o soggetti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità sul territorio del Comune e della Provincia;
- dd. Soggetti che svolgono soccorso stradale e rimozione forzata;
- ee. Veicoli di cui all'art. 138 del Codice della Strada;
- ff. Veicoli in uso a soggetti titolari di autorizzazione ministeriale come servizio pubblico postale ai quali è consentita la circolazione con possibilità di sosta per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 12.30 (con obbligo di uscita entro le ore 12.45);
- gg. Veicoli per rifornimento dei medicinali presso le farmacie del centro, con possibilità di sosta breve per carico e scarico merci;

hh. i veicoli in uso a soggetti che esercitano l'attività di onoranze funebri muniti di insegne esteriori di riconoscimento, nonché i veicoli privati, che seguono o precedono il corteo funebre, con possibilità di sosta in prossimità della Chiesa per la durata della cerimonia;

La comunicazione dei numeri di targa dei suddetti veicoli selezionati, per l'inserimento nel sistema di controllo, deve essere effettuato dagli interessati con le modalità indicate nell'allegato 1.

Sono altresì esclusi dal divieto di circolazione ma con l'obbligo di registrazione del numero di targa, secondo le modalità stabilite, senza il rilascio di apposito contrassegno:

jj. Veicoli indicati nell'art. 47/2° comma lettera c) del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 di categoria "N", in uso a soggetti che esercitano il commercio su area pubblica in ZTL, con banco di vendita fisso oppure in occasione di mercati settimanali o fiere;

kk. Veicoli dei clienti che si recano negli alberghi ubicati in ZTL, con possibilità di sosta per 15 minuti davanti, o in prossimità degli alberghi, per il carico e scarico dei bagagli, con obbligo d'indicazione dell'orario d'arrivo;

La comunicazione dei numeri di targa dei suddetti veicoli selezionati, per l'inserimento nel sistema di controllo, deve essere effettuato dagli interessati con le modalità indicate nell'allegato 1.

2. Nelle vie e piazze di cui al punto 1, restano in vigore gli obblighi e le limitazioni (corsie riservate a bus e taxi - sensi unici - obbligo di arresto agli incroci, " STOP ", dare la precedenza, ecc.), previste dalle ordinanze vigenti. La sosta dei veicoli, anche se consentita dal contrassegno, è sempre vietata nei casi previsti dall'art. 158 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285.

3. Tutti i contrassegni, i dischi o indicazioni di orario in originale devono esporsi obbligatoriamente e in modo evidente all'interno del parabrezza del veicolo.

4. Le condizioni per la registrazione del numero di targa sono indicate nell'allegato 1 che è parte integrante della presente ordinanza;

per la tipologia dei permessi e per le altre modalità di riferimento agli accessi e circolazione in ztl, si rimanda al vigente Regolamento Permessi di cui alla Del. G.C n.50 del 05.04.2013 P.G. 93675

D E M A N D A

- al Settore Mobilità eliminazione barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico, il rilascio dei permessi di circolazione e sosta di cui al presente provvedimento;

- Al Settore Polizia Locale - Servizio Gestione del Traffico, di provvedere alla verifica ed eventuale adeguamento ed integrazione della segnaletica stradale;

- al Corpo di Polizia Locale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, di vegliare al controllo, all'osservanza ed all'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

i trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;

la presente è pubblicata all'Albo Pretorio;

il Responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Daniele Ciotti – Servizio gestione del traffico.

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso :

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;

- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

- Entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.
- che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste in materia dal D.L.vo 30.4.1992 n. 285 - Codice della Strada.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(DOTT. ROBERTO NOVELLI)